

CONVENZIONE PER LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

RELATIVA A CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

TRA

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, di seguito denominata anche A.O.U./Azienda, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

E

- il Sig. Ciro Musolesi, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Procuratore speciale con poteri di firma di cui all'atto di conferimento di nomina del 25/11/2015 di **Santander Consumer Bank S.p.A.**, con sede legale in Torino, nel Corso Massimo d'Azeglio n. 33/E, c.a.p. 10126, Cod. Fisc. e P. I.V.A. n. 05634190010, iscrizione all'albo delle Banche al n. 5496, di seguito denominata anche Società/Delegataria/Istituto;

PREMESSO CHE

- la Società è operante nel mercato del credito ed è regolarmente iscritta nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi (ex art. 106) del D.lgs. n.385/1993 e ss.mm.ii.; in particolare, la Società concede finanziamenti ai dipendenti pubblici da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;

- per venire incontro alle esigenze dei propri dipendenti l'A.O.U. con Deliberazione n. 68 del 26/01/2017 ha approvato il regolamento interno concernente le delegazioni di pagamento convenzionali;

Tutto ciò premesso, le parti, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito anche amministrato) rilascia all'Azienda per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento.

Le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; inoltre, i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Azienda e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio.

L'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi.

Art. 3 – Durata

La durata della convenzione è di anni 3 (tre) e decorre dalla data di

sottoscrizione per firma digitale da parte del Direttore Generale dell'A.O.U.

È escluso il rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 5, 6 e 7.

Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 4 – Beneficiari

Sono beneficiari i dipendenti dell'Azienda, i quali possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento, da rimborsare mediante delegazioni di pagamento, di durata massima decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 5 – Modalità operative della delegazione di pagamento

L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Azienda a mezzo dei competenti Uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o

sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi il quaranta per cento dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale.

La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo decimo delle competenze mensili.

L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Azienda non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 6 – Trattenute stipendiali

Le trattenute stipendiali verranno effettuate dal Servizio Amministrazione del Personale, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale avente le coordinate IBAN _____, o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 7 – Oneri amministrativi a carico del Delegatario

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio

alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni delega attiva.

Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Gli oneri dovuti dal Delegatario per le delegazioni di pagamento saranno quantificati dall'Azienda e acquisiti direttamente tramite scorporo della quota degli stessi dalle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto delegatario.

Art. 8 – Attività dell'Istituto

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del D.lgs. n.385/1993 e ss.mm.ii., da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di almeno

_____ punti percentuali.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 9 – Comunicazioni dell'Istituto

L'Istituto, pena la risoluzione della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Azienda comprendente le sottoindicate voci:

- a) nominativo debitore;
- b) importo lordo e netto erogato;
- c) numero rate;
- d) importo mensile rata;
- e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.;
- f) decorrenza e scadenza finanziamento.

Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi

degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 10 – Estinzione del finanziamento e attivazione di uno nuovo

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Azienda dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l'estinzione del debito.

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 11 – Risoluzione e recesso

In tema di risoluzione trovano applicazione, oltre alle specifiche fattispecie previste nella presente convenzione, le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

È prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di

ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 12 – Clausola anti pantouflage - divieto a contrarre

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 – *ter*, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. la Società dichiara che negli ultimi tre anni dalla cessazione del rapporto di cui in appresso non ha concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti che nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Art. 13 – Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 17 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, e del Codice di Comportamento integrativo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, adottato con DDG n. 1003 del 30/12/2013, la Società si impegna, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra il Legale Rappresentante dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione della presente convenzione, mediante accesso attraverso l'URL https://www.aoucagliari.it/home/it/atti_generali_.page

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento

generale sulla protezione dei dati - GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire, nel rispetto dei principi del GDPR, sia per finalità correlate alla convenzione in oggetto, sia per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, i dati raccolti potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell'A.O.U., sia nell'albo pretorio che nella sezione "amministrazione trasparente", per ragioni di pubblicità e trasparenza. e, comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati e i dati giudiziari, è obbligatorio al fine dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle dichiarazioni rese. I dati in argomento potranno essere comunicati, per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture dell'Azienda e ad altri soggetti enti in forza di specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea e non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'esecuzione della convenzione e, successivamente, saranno conservati in conformità

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

In base all'articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare (mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

L'Istituto acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità legate all'esecuzione del presente atto e dichiara di aver preso visione dell'informativa.

Art. 15 – Riservatezza

La Società presta l'attività con correttezza e buona fede e si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni dei quali venga in possesso e comunque a conoscenza nell'esecuzione dei lavori.

La Società è comunque obbligata a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione della convenzione e dei contratti di finanziamento stipulati con i dipendenti, secondo quanto previsto dal codice per la protezione dei dati personali.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'eventuale accertamento della divulgazione dei dati di cui al precedente capoverso comporta la facoltà dell'A.O.U. di risolvere la presente convenzione senza alcun preavviso, fatto salvo il risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Azienda.

Art. 16 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all'autorità giurisdizionale competente.

È esclusa la procedura arbitrale. Foro competente è quello di Cagliari.

Art. 17 - Elezione di domicilio

Per l'esecuzione della presente convenzione e per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.c. e dell'art. 30 del c.p.c., come segue:

- l'A.O.U. presso la propria sede ubicata in Cagliari (c.a.p. 09124), nella Via Ospedale n. 54;

- la Società in ogni caso presso l'indirizzo risultante dalla presente scrittura, con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Azienda qualsivoglia variazione dell'indirizzo relativo al suo domicilio e/o residenza e/o sede legale e/o posta elettronica.

Le parti concordano che le comunicazioni tra di esse saranno valide ed efficaci se effettuate a mezzo posta elettronica.

Art. 18 – Spese

Sono a carico della Società, tutte le spese del presente atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 19 – Norma di chiusura e rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le condizioni e le clausole o gli elementi di clausola della presente scrittura sono stati oggetto di trattativa individuale.

La presente convenzione è disciplinata dalle norme del Codice civile, alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:

- gli artt. 1269 e seguenti del Codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

- il D.P.R. n 180/1950 (testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni) e il D.P.R. n. 895/1950 (regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni) e ss.mm.ii.;

- la Circolare n. 2 della Ragioneria Generale dello Stato del 05/01/2015 in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti

